IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fasc. XI - Novembre 1937

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

(« A. A. S. », vol. XXIX, n. 10, 20 agosto 1937).

Nuntius radiophonicus. — *Nous voici.* — Messaggio radiofonico dato dal Santo Padre l'11 giugno 1937, ai fedeli in Cristo radunati in Lersovia per il tempio recentemente dedicato a S. Teresa e per il raduno Eucaristico celebrato da tutta la Francia. (ibid., p. 325).

Constitutiones Apostolicae.

I. *De Umtata.* — La Prefettura Apostolica « De Umtata » in Africa Meridionale, con lo stesso nome e con gli stessi limiti, passa alla dignità e grado di Vicariato Apostolico. 13 aprile 1937. (ibid., p. 327).

II. *De Taikou.* — Si dismembra il Vicariato Apostolico di Taikou e si erige una nuova Prefettura Apostolica « Zenshuensis » o « Choniuensis ». 13 aprile 1937. (ibid., p. 332).

III. *De Celebes.* — Il Vicariato Apostolico di « Celebes » nelle Indie Olandesi si scinde in due parti, una delle quali avrà nome di Vicariato Apostolico di « Manadó »; nell'altra si erige la nuova Prefettura Apostolica di « Makassar ». 13 aprile 1937. (ibid., p. 331).

IV. *De Bulawayo.* — La Prefettura Apostolica di Bulawayo passa Vicariato Apostolico. 13 aprile 1937. (ibid., p. 332).

V. *De Koango et de Kassai Superiore.* — Si dismembra parte del territorio dei Vicariati Apostolici di Koango e di Kassai Superiore, dal quale smembramento si forma una nuova Prefettura Apostolica « De Ipamu ». 13 aprile 1937. (ibid., p. 334).

VI. *Abyssiniae.* — Viene soppresso il Vicariato Apostolico dell'Abissinia e si erigono da quello nuove Prefetture Apostoliche, cioè

del Gondar, del Tigrè e del Dessiè. Il territorio oltre la regione Dancalica si annette al Vicariato Apostolico di Eritrea. 25 marzo 1937. (« A. A. S. », Vol. XIX, n. 11, 6 sept. 1937, p. 357).

VII. *De Mogadiscio.* — I confini del Vicariato Apostolico di Mogadiscio sono mutati. 25 marzo 1937. (ibid., p. 359).

VIII. *De Kaffa seu de Gimma.* — La Prefettura Apostolica di Kaffa passa a Vicariato Apostolico sotto il nome di « Gimma », e i suoi confini sono definiti. 25 marzo 1937. (ibid., p. 360).

IX. *De Gibuti.* — Si mutano i confini della Prefettura Apostolica di Gibuti. 25 marzo 1937. (ibid., p. 361).

X. *Africae inter populos Galla.* — Si stabilisce che i confini del Vicariato Apostolico di Africa e i confini tra i popoli Galla siano immutati ed esso stesso dipoi sia chiamato di « Arar ». 25 marzo 1937.

XI. *De Addis Abeba.* — Si erige il nuovo Vicariato Apostolico di Addis Abeba. 25 marzo 1937. (ibid., p. 363).

De Neghelli. — La nuova Prefettura Apostolica del Neghelli viene eretta e i suoi confini sono determinati. 25 marzo 1937. (ibid., p. 365).

XII. *S. Ippoliti, Viennensis, Strigoniensis et aliarum.* — I territori di alcune Diocesi confinanti della Repubblica Cecoslovacca sono definiti da una nuova circoscrizione e da essi sono state costituite alcune Amministrazioni Apostoliche *ad nutum* della Santa Sede. Inoltre alcune diocesi, quelle cioè che appartengono alle provincie ecclesiastiche di Agri e di Strigonia, sono dichiarate soggette immediatamente alla Santa Sede e tutte le parrocchie di rito bizantino in Cecoslovacchia sono sottoposte alla Diocesi « Mukacevensi ». 2 settembre 1937. (ibid., p. 366).

NOTE DI DIRITTO CANONICO

SECTIO II.

De poenis in specie

TITULUS VIII.

De poenis medicinalibus seu de censuris (1).

Caput I.

De censuris in genere.

Canone 2241, § 1. *Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur.*

§ 2. *Censurae, praesertim latae sententiae, maxime excommunicatio, ne infligantur, nisi sobrie et magna cum circumspectione.*

In questo primo caso è discorso delle censure in genere. Le censure sono le pene medicinali di cui il canone 2216-1. Cercando le origini del nome e della cosa bisogna riportarsi al diritto romano, ricordando anche qui la sentenza di Lucio III, c. 1. *De novi op. mun.*, X, V, 32 « *Sicut leges non dedignantur sacros canones unitari, ita et sacrorum statuta canonum Principum constitutionibus adjuvantur* ». La differenza dal punto di vista genetico è nella precedenza storica, nel trattare la stessa realtà umana che è il costume privato e pubblico.

L'uso della censura come mezzo coercitivo è preceduto nei Romani dalla istituzione dei censori e del loro ufficio originariamente di carattere prettamente civile (435 a. Cr.). I censori si occupavano di redigere e aggiornare il censo per la descrizione degli ordini e classi delle persone, e dei loro beni. Più tardi ebbero il controllo della pubblica moralità e nonostante che non avessero lo *jus imperii* pure potevano *radiare*, dietro motivo, i nobili cavalieri, i senatori dal censo o classe cui appartenevano, togliere il diritto elettorale, infliggendo la loro *nota d'ignominia* o *censoria*. Pel plebiscito (Ovinio, 213 a. C.) ebbero facoltà di nominare i senatori. Fu a loro inoltre demandata l'amministrazione dei beni immobiliari *(pubblici)*. La *censura* divenne il primo fra gli onori (2).

---

(1) Il *Corpus juris can.*, non aveva un titolo *De censuris;* ma il *De sententia excommunicationis* etc., nel V, VI etc.; cfr. Suarez, VIII, 3–2; S. Alfonso, VII–70; D'Annibale, I–291.

(2) Duchesne, *Orig. du culte chrétien*, c. XV; Cicer., *De rep.*, IV, 6, l. 23, § 1 cod., IX, 9; Bonfante, *Disegno del diritto pubblico romano*, 1; Mommsen, *Römische Staatprecht*, II, Massimi, op. cit., 1, pag. 28–29; Lega, op. cit., 97.

Il carattere di esclusione che la *censoria* romana aveva per natura, nel foro ecclesiastico trovava per termine antitetico la *communio* propria del fedele come tale. Essere, non essere nella comunione dei figli della Chiesa, significava fino dalle origini avere o no parte con Cristo.

Nei riguardi della costituzione gerarchica della Chiesa stessa, la *communio* era laica, clericale o peregrina cioè puramente ad effetti civili. Essere scomunicato significava essere fuori della comunione competente al proprio grado, e per quanto la nota di questa esclusione per sentenza del vescovo avesse carattere e contenuto di *censura* (1), solo tardi tal nome ebbe precisa determinazione di generico denominatore delle varie esclusioni, prima, dalla competente comunione, di varie e determinate pene, poi. Berardi, loc. cit.; Forcellini, *Lex. V. Censura.*

Riferimmo già al canone 2216 la risposta in proposito data da Innocenzo III a chi gli chiedeva che contenuto avesse la parola *censura,* e l'altra di Innocenzo IV che segna un progresso di differenziazione nella giuridica distinzione fra le varie sanzioni del foro ecclesiastico, nel secolo XIII. Per Innocenzo III « censura » significava già, come pena in genere, indifferentemente *interdetto, sospensione, scomunica.* Cfr. Morino, *De S. Pen.,* XXV, 12.

Prima della cost. *Ad evitanda* di Martino V, i censurati, di *fatto* o *per sentenza,* erano *vitandi:* per la medesima introdotta la distinzione fra i *vitandi* e *tolerati.* Non perdeva per questo la censura il posseduto e determinato carattere di pena medicinale, intesa sopratutto ad infrangere la contumacia del delinquente.

Vedi, al citato 2216, quanto dicemmo della distinzione delle pene, riguardo alla loro natura e storia.

Dice il canone, § 1. *Censura est poena qua homo baptizatus delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur...*

Si suppone il *delinquente* nonostante che *per accidens* una censura ad es. l'interdetto locale generale, possa colpire anche degli innocenti. Cfr. il detto al canone 2195.

Si suppone il *contumace.* A sensi del canone 2242, § 2, § 3, la contumacia importa la consapevole posizione e persistenza nell'opera (od omissione) vietata dalla legge, nonostante che la censura sancisca il divieto. Non è quindi solo il *contemptus comminationis vel censurae* la contumacia, come piacque al D'Annibale, I, 297. Perchè la censura tende ad infrangere la resistenza alla legge delle *sciens volens* contumace, ha carattere di pena medicinale.

Tal soggetto della censura è poi il *solo* ed *ogni* battezzato, perchè solo i sudditi possono essere colpiti di pene. Gli eterodossi se validamente battezzati, sono *per sé* passibili di censura (2). Vedi il detto al canone 2214.

---

(1) Significò alle origini *censura* anche ogni sentenza del Prelato; VECCHIOTTI, op. cit., 11, § 49; ROUSCHEN, *L'Eucaristia e la Penitenza,* § VII.

(2) SUAREZ, sect., 3-5.

È anche necessario che il battezzato appartenga alla giurisdizione (territoriale o personale) di chi infligge la censura. Vedi però il canone 1637.

Priva la censura di *beni spirituali* e di *beni annessi ai spirituali:* può infatti privare dei sacramenti, delle indulgenze, che sono beni spirituali; del beneficio, dei suoi frutti, di una pensione, che sono beni temporali annessi ai spirituali (1). Vedi il detto al canone 2215.

...donec a contumacia recedens absolvatur. Quando debba considerarsi cessata la contumacia per le pene *latae* e *ferendae sent,* dice il can. 2243, 2-3. Importa qui, che la censura è data al fine di vincere il contumace, e che avvenuta la resipiscenza del medesimo, non ha più ragione di essere. In questo si distingue dalle pene vendicative, come fu spiegato al canone 2216.

Bene al proposito il card. D'Annibale, loc. cit. « Medicinae nec in perpetuum parantur, nec in definitum diem, nec quamdiu videbitur medico, *sed quoad aegrotus sanitatem receperit* ».

È detto *absolvatur,* per indicare la forma propria della remissione della censura, e cioè l'*assoluzione,* come sopra fu detto al canone 2236, e si vedrà al canone 2248.

Per il recesso della contumacia e la conseguente assoluzione è scritto al c. unic. *De cons. et app.,* IV, in Clem.: « *Donec suum humiliter recognoscentes errorem* (i male accoppiati) *separentur ab invicem, et absolutionis obtinere beneficium mereantur* ». Vedi anche prop. damn. 44, S. O., 18 marzo 1666.

§ 2. *Censurae, praesertim latae sententiae, maxime excommunicatio ne infligantur, nisi sobrie et magna cum circumspectione.*

Richiama il presente § 2 il monito dal Tridentino che riporta il canone 2214, § 2, e il canone 2233, § 2. La censura è pena gravissima e infamante: dev'essere ritenuta sempre l'*extrema ratio* a cui si ricorre nella dimostrata insufficienza di altri mezzi. Questo vale e per colui, il superiore, che le può comminare (canoni 2220 e seguenti) e, nella sfera competente, per colui che a tenore del canone 2223 le infligge.

Il legislatore ammonisce che con sobrietà e con grande circospezione si proceda in tal materia, specialmente quando si tratti di censure *latae sententiae,* il cui effetto è per se stesso immediato, canone 2232, in *utroque foro* e, massimamente della scomunica, che è la massima delle consure « aliis censuris longe gravior » dice il Card. Lega, op. cit., 102, § 3, in quanto esclude dalla comunione dei fedeli (canoni 2257, 2258), e comprende amplissime privazioni di beni spirituali o temporali ai medesimi annessi. Vedi l'art. 1 del seg. cap. II e specialmente il canone 2265.

È detto al c. 1, *De sent. exc.,* V, XI, in VI: « *Cum medicinalis sit excommunicatio non mortalis... caute provideat judex ecclesiasticus, ut in ea ferenda ostendat te prosequi quod corrigentis fuerit et medentis* » e dal medesimo capo il Tridentino trae ragione della seguente avvertenza: « Quamvis excommunicationis gladius... sit... valde salutaris *sobrie* tamen

(1) De Angelis, *Prael., J. C.,* pag. 361 segg.; Ojetti, *Synopsis,* V. *Censura.*

magnaque circumspectione exercendus est, eum experientiam doceat si temere aut levibus ex rebus incutiatur magis contemni quam formidari». Sess. XXI, *De ref.*, c. 3 (1). Il seguente canone descrive al § 1 quale debba essere il delitto che giustifica l'inflizione di una censura.

Canone 2242, § 1. *Censura punitur tantummodo delictum externum, grave, consummatum, cum contumacia conjunctum; potest autem ferri censura etiam in delinquentes ignotos.*

§ 2. *Si agatur de censuris ferendae sententiae, contumax est qui non obstantibus monitionibus de quibus in can. 2233, § 2, a delicto non desistit vel patrati delicti poenitentiam cum debita damnorum et scandali reparatione agere detrectat; ad incurrendam vero censuram latae sententiae sufficit transgressio legis vel praecepti cui adnexa sit latae sententiae poena, nisi reus legitima causa ab hac excusetur.*

§ 3. *Contumaciam desiisse dicendum est, cum reum vere delicti commissi poenituerit et simul ipse congruam satisfactionem pro damnis et scandalo dederit aut saltem serio promiserit; judicare autem utrum poenitentia vera sit, satisfactio congrua aut ejusdem promissio seria, nec ne, illius est, a quo censurae absolutio petitur.*

Appare dal concetto già dato che la censura è un mezzo penale della più grande importanza sia perchè suppone una resistenza alla legge non ordinaria, sia perchè pure essendo più propriamente del foro esterno estende il suo effetto nel foro interno, sia ancora per la preziosità dei beni spirituali o temporali il di cui uso almeno (salvo al battezzato il diritto radicale al ricupero) toglie.

È anche il mezzo penale più delicato, in quanto la sentenza per la quale la censura è inflitta non passa mai — *in rem judicatam* — e, come si vede dal canone sottoposto, interessa la vigilante cura del superiore onde avverta quanto basti perchè il vincolo da essa creato venga disciolto. Suarez, loc. cit., Cappello, op. cit., 1.

Questo spiega il perchè delle precisazioni qui date.

§ 1. *Censura punitur* — tantummodo — *delictum externum*... Esclusivamente dev'essere la censura adoperata per punire un delitto *esterno*. La esteriorità è essenziale a qualunque delitto, come dicemmo al canone 2195 non giudicando la Chiesa *de internis*.

...*grave*. Il delitto su cui cade la censura dev'essere grave, perchè ci sia quella proporzione che esige il canone 2218 essendo, come si disse, grave pena *qualunque* censura. Quando si dice *grave* il delitto s'intende nella sua reale entità di fatto, e cioè *objective* e *subjective*, cfr. il canone 2196 sopra esposto. « Alias censura erit nulla », scrive il D'Annibale, I, 297, n. 12.

---

(1) Trascrive questo passo l'Istruz. 13 luglio 1916 del S. Off. e vi si riporta la Istr. della S. C. *Ep. reg.*, in data 15 maggio 1590 (montis Pelusii) « Quanto alle scomuniche farete bene a esser *parco* avendo occhio alla *importantia del pregiuditio* che seco portano... come dal Concilio di Trento (loc. cit.), e per una Costituzione di Pio V di s. m. », cfr. GASPARRI, *Fontes*, IV, pag. 622.

Pel diritto precedente non mancarono dottori che insegnavano potersi infliggere censura anche per colpa *lieve* (1). Tale opinione oggi non si può più sostenere dopo il citato canone 2218. Almeno *ratione circumstantiarum* la gravità deve esserci. Vedi al canone 2229, sopra: cfr. Wernz, loc. cit. 158.

Ma già fino dal suo tempo Benedetto XIV (*De Syn. Dioec.*, X, 1, 5): « Quod si omnium doctorum consensu *grave et enorme* crimen requiritur ad irrogandam censuram etiam quam vocant comminatoriam et ferendae sententiae, multo sane *gravius* et *execrabilius* esse opertet delictum ob quod infligatur censura latae sententiae ».

Si faceva anche questione e si può fare: Se nel dubbio che la colpa sia grave o leggera, abbia valore la censura. La risposta da dare è affermativa perchè la presunzione *praticamente* sta pel superiore, nonostante che *per se* le censure sieno di *strettissima* interpretazione (2). Vedi citato Rg. 15, R. I. in VI.

Il tono del linguaggio giuridico delle fonti citate esprime onde il legislatore intenda giustificato l'uso delle censure. Così il c. 4, X, *De crimine falsi*, V., 20: « *Dura saepe mandata.* Statuimus sub *excommunicationis* poena et *suspensionis* Ordinis et *beneficii* districtius inhibemus ne... literas nostras (quis) nisi... de manibus illorum recipiat... qui (de mandato nostro) sunt... deputati... Si transgressor (laicus) exiterit *excommunicationi* subiaceat etc... ».

Consummatum. Ad incorrere la censura è richiesta la *consumazione* del delitto. Di questa dicemmo fino dal canone 2195, e più di proposito al canone 2228. Di qualunque pena richiedesi a termini del canone 2228 la consumazione, come fu prevista nel testo della legge, perchè possa aver corso.

Quando il *conato* è previsto come delitto ed è colpito di censura, la consumazione allo stesso modo è richiesta, fino a raggiungere gli estremi di fatto che configurano il conato previsto, canone 2212, § 4 (3).

Fuori di questo caso il semplice *conato*, e il delitto *frustrato*, per definizione, rappresentano la *inconsumazione* del delitto, e non sono passibili della censura comminata al delitto che non raggiungono.

Cum contumacia conjunctum. Dicemmo che la contumacia importa la posizione di un atto criminoso e l'ostinata persistenza nel volerlo nonostante che sia colpito di censura. Due quindi sono i termini verso i quali li porta la volontà e l'opera del *contumace*. L'azione nella sua qualità e quantità prevista dalla legge, canone 2196, come delittuosa; la censura *ferendae vel latae sententiae* che dal contumace è disprezzata. « Delicto quasi causa, contumacia vero quasi conditione opus est ut censura irrogari possit... tolle censuram et contumacia ne intelligi quidem poterit ». Bene al proposito dice il D'Annibale, loc. cit., 297, n. 14.

---

(1) Lega, 102, n. 1; Suarez, IV, 4, 2; Noldin, 19; Cappello, 13.

(2) Salmanticenses, 10, 1, 132; S. Alfonso, VIII, 33.

(3) Schmalzgrueber, loc. cit.; Bucceroni, op. cit., 14; Cocchi, loc. cit., 63, e.

Perchè il dispregio della censura è necessario, la conoscenza della stessa è necessaria prima d'esso, giusta il principio «*nil volitum quin praecognitum*» è perciò varia la dottrina nel doppio caso delle *ferendae* e delle *latae sententiae*, constando della contumacia per le prime, quando sieno debitamente fatte le prescritte monizioni, constando invece della contumacia per le seconde, quando appena risulta della conoscenza della legge che le stabilisce, giusta il disposto del seguente § 2. Ed ha qui luogo tutto il previsto dal canone 2229 e del 2230, circa le scusanti.

Non è necessario che il disprezzo della censura e dell'autorità che la irroga sia esplicita: se ciò fosse, si avrebbe magari un'aggravante dal punto di vista etico e di coscienza; nella considerazione giuridica, basta che tal disprezzo sia implicito e virtuale al proposito criminoso, di chi pone o persevera nell'azione vietata (1).

Limpidamente, come sempre, il chiarissimo Santi: «Requiritur contumacia quae consistit in contemptu auctoritatis ecclesiasticae, quaeque verificatur sive quando quis superiori legitime imperanti resistit, sive quando quis sciat aliquid prohiberi ab Ecclesia sub censuris, et *nihilominus non dubitat illud agere*», opera citata, Tit. XXXIX, *De sent. excomm.*, etc., n. 4, l. V.

Precede sempre, quindi, quello stato mentale-volitivo che diciamo contumacia e la consumazione dell'atto delittuoso e insieme l'incorrersi della censura contemporaneo alla consumazione, sia *ferendae* sia *latae sententiae* la censura incorsa. Non si può far questione se debba o possa precedere la comminazione della stessa censura, comunque essa avvenga, perchè non si può disprezzare quel che non esiste. Lega, 102, 5.

È per questo che il delitto *mere praeteritum*, giusta la comune sentenza, non può essere colpito da censura, mentre come vedemmo al canone 2222, § 1, quando si tratti di altre pene può il superiore in determinate circostanze adoperarle anche quando la legge violata non avesse sanzioni penali. Per le censure la *monitio saltem* è necesaria, e con essa il delitto non è mai *mere praeteritum* (e s'inverte il caso stesso contemplato dal canone 2222, § 1 (2) della infrazione di legge non sancita con pene) nei riguardi del disprezzo che fa il contumace.

Quando invece si trattasse di delitto *continuato*, la comminazione della censura, sia *a jure*, sia *ab homine*, sia *latae*, sia *ferendae sententiae*, rende possibile la contumacia dal momento che avviene, e dall'atto consumativo immediatamente succedaneo alla notizia della sanzione stabilita.

... *potest autem ferri censura etiam in delinquentes ignotos*. È principio che dev'essere *certo* il soggetto su cui cade la censura sia *a jure* sia *ab homine*, perchè non *in vanum* si esercita la giurisdizione penale. La identificazione dev'essere possibile coi mezzi ordinari in uso e perciò *ad validitatem* la lettera della legge o precetto o l'espressione verbale non debbono

---

(1) Wernz, 145; Icard, 761.

(2) Cerato, loc. cit., 3; S. Alfonso, VII, 54; Gury–Ballerini–Palmieri, I, 746.

lasciar luogo ad ambiguità. Non sarebbe valida la sentenza del giudice che dicesse: di quei dieci assassini ne scomunico uno; sarebbe valida se dicesse: scomunico quello che primo ha forzata la porta ed è entrato nella casa della vittima. Dal che appare la differenza fra *incerto* e *sconosciuto* che dev'essere ben tenuta presente.

Dice infatti il canone che la censura può essere inferta — anche contro ignoti — ignoti ma *certi*... « Subiectum censurae debet esse certum et saltem conditionale determinatum », Wernz, loc. cit., 150.

Personalmente sono *ignoti* al legislatore quei *contumaci* che incapperanno nelle censure *per legem* comminate; ma non per questo sono *incerti*, quando è ben determinato per identificarli il testo della legge. In concreto, finchè non si ha la *notorietà* (2197) richiesta, ogni delinquente è ignoto; nei delitti *a più* (can. 2209) può dei complici *uno solo* essere notorio, e non per questo sono esenti dalla censura gli altri. Sono *certi* come il primo, e colpiti come *ignoti*, a termini del presente canone (1).

Il c. 2, *De constit.*, I, 2, in VI: « *Statuto Episcopi quo in — omnes qui furtum commiserint — excommunicationis sententia promulgatur... extra dioecesim committentes...* minime ligari noscuntur ».

Possono far difficoltà le *ferendae*, per le quali giusta il § 2 seguente, sono necessarie le monizioni, onde accertare la contumacia. All'*ignoto* delinquente, la monizione è fatta a termini del canone 1720 e cioè per *edictum*. Vedi il testo.

Nei seguenti paragrafi sono dati i criteri per riconoscere l'esistenza della contumacia nei confronti delle censure *ferendae* e *latae sententiae* e la cessazione della medesima; ed insieme è detto quale autorità sia da riconoscere competente per il giudizio nei dati di fatto richiesti perchè la contumacia abbia ad ammettersi come cessata, e sia luogo alla assoluzione.

§ 2. *Si agatur de censuris ferendae sententiae contumax est, qui non obstantibus monitionibus de quibus in can. 2233, § 2, a delicto non desistit...*

Per le forme e i modi delle monizioni, vedi il detto al citato 2233, § 2, ove anche è lasciato al superiore di concedere se occorra congruo tempo alla resipiscenza prima di fulminare la censura.

— *...vel patrati delicti poenitentiam cum debita damnorum et scandali reparatione agere detrectat.*

Si fa la doppia ipotesi del delitto continuato e del delitto semplicemente consumato. Per il primo, a giudicare della esistente contumacia, basta la non desistenza dagli atti *in fluxu seu tractu successivo* di consumazione in confronto e in dispregio delle monizioni; per il secondo — *crimen transactum* — basta il rifiuto della dovuta penitenza (2) e della riparazione dei danni e dello scandalo (Lega, 102, 5; Suarez, III, 8-4) stanti sempre le dette monizioni. Nell'un caso e nell'altro è evidente la

---

(1) Suarez, loc. cit.; Sole, 161; Lega, 119.

(2) Cerato, op. cit., 4: « Poenitentia debet esse vera, secundum illud *Joelis*, II, 13: *Scindite corda vestra et non vestimenta vestra*; satisfactio congrua... servata... proportione, tum damnis... tum scandalo... ».

perseveranza della *voluntas criminis* e il disprezzo della autorità precipiente.

I due casi: il delitto continuato e il semplicemente consumato, sono insieme contemplati, nel senso della presente disposizione, al c. 5, *De sent. exc.* etc., V, 11, in VI: « *Sed nec in specie neque in genere pro culpis et offensis* — praeteritis vel praesentibus — *excommunicationum sententias absque competenti monitione praemissa* (Archiepiscopi) *promulgent...* ».

Dopo le *ferendae sententiae* è detto della censura *latae sententiae* ed è posto fino a dubbiezze della dottrina precedente. Lega, loc. cit., 102, 8; « Monitore », 1122, p. 146.

— *...ad incurrendam vero censuram latae sententiae sufficit transgressio legis vel praecepti cui adnexa sit latae sententiae poena...* Si distingueva prima (1) la legge dal precetto; ora l'uno e l'altra sono abbinati: pel precetto penale con censura *latae* non si richiedeva comunemente la monizione: per la legge si disputava (2); ora per entrambi, quando portino censura *latae sententiae* basta la conoscenza almeno abituale della censura e la infrazione della legge perchè si abbia la contumacia (3). È applicato al precetto il principio: *lex interpellat pro homine*, alla legge quello che del precetto si diceva *praeceptum monet*. Cfr. Salmonticenses, op. cit., 10, I, 81; Santi, loc. cit.

Vedi quanto esponemmo al canone 2232 sugli effetti della infrazione di dette leggi o precetti; sulla necessità e l'effetto della *sentenza declaratoria*.

— *...nisi reus legitima causa ab hac excusatur.* Per molti casi si può avere una giusta causa che scusi. Per parte dell'*oggetto* della legge cui è annessa la censura, ad esempio, se si tratta di legge puramente ecclesiastica, tutto quello che scusa dall'adempimento di essa, scusa dalla censura che ha semplice ragione di *adictum* secondario: per parte del *soggetto*, possono scusare le cause influenti sulla imputabilità, dovendo per la censura risultare sempre *grave* la colpa, canoni 2199, seg., 2229 seg., 2141: per la parte del *superiore*, ad esempio, se manca la competenza, Tit. V, h. l., se non è salva la procedura, canone 2225 — se si *dimostri* l'ingiustizia del provvedimento nei limiti del canone 2243 — se manchi alcunchè alla notorietà richiesta del delitto ecc. alla sua gravità *oggettiva* in proporzione dell'inflitta censura, canoni 2218, 2241, § 2 ecc. (cfr. Cerato, op. cit., 2-2; Lega, op. cit., 118; S. Alfonso, VI, 49; Suarez, IV, 3, 12).

---

(1) D'Annibale, I, 299.

(2) S. Alfonso, loc. cit., VII, 55.

(3) Bene al proposito il chiar. Icard, loc. cit., « . . . animadvertemus contumaces merito reputari. . . qui cum sufficienter noverint legem aliquid vetantem et censuram qua sancita fuit, eam nihilominus culpabiliter violant » (761) e il Cappello: « Nec opus est ut in actu peccati cogitet de censura. . . dummodo eam habitualiter cognoscat », loc. cit., 13.

Da qualunque parte venga la scusa, perchè sia ammessa tanto per le *latae* che le *ferendae sententiae* deve debitamente essere provata nel foro esterno giusta il § 2 del citato 2218.

§ 3. *Contumaciam desiisse dicendum est, cum reum vere delicti commissi poenituerit et simul ipse congruam satisfactionem pro damnis et scandalo dederit aut saltem serio promiserit.*

Chiaro apparisce da queste parole come il legislatore non intenda con la censura colpito il dispregio della autorità, se non in quanto l'autorità vuole rispettata la legge nel suo oggetto o materia.

I due termini verso cui si porta il contumace — la legge e la censura — qui s'identificano.

È a considerarsi, è detto, cessata la contumacia quando si ha la penitenza — che elimina l'elemento *dolo* — quando si è riparato ai danni e allo scandalo, ciò che elimina l'elemento *danno* privato e pubblico nel delitto. Altro non chiede il legislatore. È sempre implicito che l'*assolvendo* deve stare *mandatis Ecclesiae* (1).

(*Continua*) M. PISTOCCHI

TEOLOGIA MORALE

I.

Il Primo Comandamento.

Nel prossimo fascicolo della « Rassegna di Morale e Diritto » sarà publicato, tra gli altri, uno studio di morale speciale, dal quale stralciamo le battute preliminari che seguono.

1. Per uscire dalla crisi spaventosa che travaglia e sempre più grave minaccia la coscienza dei singoli e la vita stessa dei popoli — comincia a notare lo studio — bisogna prendere il coraggio a due mani e rifarsi da capo a ricostruire l'ordine morale; griderò finché avrò fiato questo allarme, perché troppi ancora si vedono, tra i responsabili di questo stato di cose, disinteressati al problema centrale e fondamentale, quello dell'ordine morale e dell'ordine giuridico, e affaccendati invece in tutt'altre faccende. Bisogna rifarsi ai comandamenti di Dio e non dire di saperli e non presumere di conoscerli per averne imparate a memoria le formule in giorni assai lontani; alla loro applicazione consapevole e integrale bisogna attendere con

(1) C. 15, *De sent. excomm.*, X, 20, etc.

indefessa costanza, adattandola alle circostanze sempre nuove di tempo e di luogo.

Qui non darò che rapidi cenni e come la visione sintetica, che nelle risposte in privato e in publico potranno avere più largo sviluppo. Ma si comprenda e si faccia comprendere che si predica indarno il rispetto delle leggi umane quando non si ha preoccupazione nessuna per il rispetto delle leggi divine; che ogni codice umano si riduce ad una tortura o ad una burla se non trae alimento e valore dal codice divino; che una onestà lasciata al capriccio dei gusti individuali è una chimera da notte d'aprile, perchè l'onestà ha il suo binario in leggi oggettive e sacre, al punto che lo stesso Gesù non osò toccarle se non per confermarle col suo ossequio e col suo sangue: *Non veni solvere, sed adimplere.*

Base di ogni ricostruzione non può essere che questa, ridare a Dio il suo: *Io sono il Signore Dio tuo*; o riconoscere questo o morire; o imporre questo riconoscimento teoretico e pratico o darsi falliti. Darla ad intendere che si lotta per l'onestà e per l'ordine e poi uccidere nelle anime Dio, questo è bolscevismo il più autentico, e diventa criminosa turlupinatura quando si ha la sfacciataggine di dirlo lotta contro il bolscevismo. Mettersi di fronte a Dio bisogna ed urge, e domandare se hanno ancora un valore individuale e sociale per noi, figli del secolo ventesimo, le leggi da Lui date a Mosè e per Mosè alla umanità.

Schema.

2. Le formule si riducono a solo dieci comandamenti, ma nulla c'è della vita umana che ad essi possa sfuggire, nulla che ad essi possa esser sottratto: di essi i primi tre riguardano *direttamente* Dio e gli altri sette *direttamente* il prossimo, cioè la vita sociale; ma, chi ben guardi, come in questi sette non si può prescindere dall'occhio e dalla sanzione di Dio, così nei primi è intuitivo il grande valore anche sociale; si può anzi dire che costituiscano il presupposto e come il germe di ogni società (cfr. Romani, *Philosophia juris* e *Principia juris Ecclesiae constitutionalis*).

Dappoiché i tre primi comandamenti ci ordinano di prestare a Dio, come creatore e signore di tutte le cose, come Principio primo ed Ente supremo, il doveroso tributo del nostro riconoscimento teoretico e pratico, privato e publico, individuale e sociale; riconoscimento consapevole e operoso, con quella sottomissione dell'uomo alla quale Dio ha diritto e nessuno ha diritto come lui; quindi questi tre primi comandamenti prescrivono la doverosa pratica della virtù della Religione nel suo significato più ampio, più tassativo e più

preciso: ecco perché alcuni moralisti, i quali preferiscono disporre i loro trattati secondo l'ordine delle virtù, anziché secondo quello dei precetti, svolgono questa materia sotto il titolo della virtù della Religione (cfr. il nostro *Disegno di morale generale*).

Atti di religione, a dir vero, sarebbero tutti gli atti umani, poiché in Dio noi « vivimus, movemur et sumus »; ma particolare e quasi più caratteristico aspetto assumono certi atti come l'adorazione, il sacrificio, la orazione, il giuramento, il voto, la santificazione di certi tempi con particolari atti di culto, senza parlare dei Sacramenti, i quali meglio sarà trattare come mezzi (cfr. *Philosoph. iur.* o *Principia,* op. cit.).

E trattare queste cose debbono non solo i sacerdoti, ma tutti gli uomini, a cominciare da coloro che per essere capi e reggitori di popoli hanno tra le gravi responsabilità anche quella, e gravissima, di non essere i primi a praticare e inculcare l'anarchia più spaventosa, che è quella contro Dio.

Attualità.

3. Il primo comandamento suona così: *Ego sum Dominus Deus tuus..., non habebis Deos alienos coram me*; « sono io il Signore Dio tuo », è il titolo del diritto di comandare così ed è il fulcro di tutti i comandamenti, ma è anche la garanzia contro tutti gli ostacoli che uomini e cose potrebbero opporci nel compimento di questi doveri, i quali, si noti bene, constituiscono per noi altrettanti titoli di onore e altrettanti diritti di fronte a chicchessia. *Non avrai altro Dio fuori che me,* avanti di me, prima di me o anche al pari di me; così comanda il Signore nell'*Esodo,* XX, 2, 5; e Cristo Signore conferma: *Serva mandata.* In particolare il primo comandamento esige da noi la fede, il sacrificio, l'adorazione e la preghiera e ci proibisce la superstizione e la irreligiosità, binomio funesto cui si possono ridurre almeno i tre quarti dei vizi che ci funestano in questo ventesimo secolo di ultraprogresso.

Non è un di più, che Egli esige, ma quello che è nella natura stessa delle cose; Egli non potrebbe non esigerlo, noi non potremmo non tributarglielo, anche se non fosse stato formulato in comandamento questo che è nella natura delle cose. Se l'uomo non s'è fatto da sé o se non è stato comprato al mercato o dal vasellaio, egli deve pur riconoscere che è da Dio e da Dio dipende nel suo essere e nel suo operare: da un Dio vero e reale e personale, che non è uomo, né è immanente nell'uomo, ma è trascendente e perfettissimo; che non è l'atto puro, ridicola mistificazione, di Giovanni Gentile e combutta; né il mito di Rosemberg, miserevole parossismo anche se già irro-

rato del sangue di martiri, né il moloch degli statolatri a un tanto a parola, profumatamente nutriti del sangue del prossimo, ma è Iddio vivo e vero, dominatore dei secoli e dei popoli, delle Città e degli Stati, dei Papi e dei Re, dei Vescovi e dei Prefetti, dei Sardanapalo e dei Paria tenuti fuori, in omaggio alla civiltà, dal consorzio civile. *Sono io il Signore, Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me.*

4. Nella enciclica *Divini Redemptoris* Pio XI ha denunciato al mondo la peste bubbonica del *bolscevismo ateo,* rilevando così la nota caratteristica dalla quale possiamo riconoscere il bolscevismo e individuando il bacillo di questa peste micidiale, l'ateismo. La conclusione naturale dovrebbe esser questa: per combattere il bolscevismo occorre combattere l'ateismo, in tutte le sue forme, teoretico e pratico, individuale e sociale, religioso e civile, nella scuola e nella famiglia, nei gangli tutti della vita e soprattutto nel pensiero e nel cuore degli uomini.

Ora io non so se dopo l'enciclica citata si sia fatto qualche cosa di serio, di veramente serio in tal senso, o se non piuttosto si sia fatta l'accademia. Difesa politica contro il morbo bolscevico è stata organizzata e si sta organizzando in alcuni Stati; la reazione militare è esplosa, sia pure con forme diverse, in Ispagna e in Cina; ma non di questa difesa, non di questa reazione noi intendiamo parlare, essa esula dal nostro proposito e forse anche dalla nostra competenza; ma c'è un'altra difesa, ed è a parer nostro la più urgente, c'è un'altra reazione ed è forse la più efficace e alla quale nessuno deve sottrarsi in quest'ora, ed è la lotta intellettuale e morale all'ateismo. Alla negazione bolscevica rispondere con una affermazione consapevole, inequivocabile, recisa, poderosa: Credo! Credo non in Marx o in Lenin o in Stalin, o in altri uomini, poveri uomini, ma in Dio! Credo non nel sangue o nelle saghe o nel destino, ma in Dio, nel Dio dei Padri, nel Dio della Storia, nel Dio Cristo risorto da morte e nella Chiesa di Cristo; qui credo, e perciò sono convinto che la giustizia trionferà anche tra i popoli e che il sacrificio per la virtù, per l'amore della famiglia e della patria, non rimarrà sterile.

Virtù.

5. E bisogna rivalutare parole e concetti. Bella è la fede, ed ha una ineffabile suggestione, oggi, sui nostri animi. Ma che cos'è la fede? Io prendo la definizione di un autore che è il più grande moralista del secolo decimonono ed è gloria autentica della Chiesa e dell'Italia, il Card. D'Annibale (cfr. Romani, *Il Card. D'Annibale moralista e giurista del secolo XIX,* Roma, 1935), il quale la defi-

nisce come virtù da Dio infusa, con la quale noi siamo inclinati a credere fermamente quelle verità che Dio ha rivelate, per l'autorità di Lui stesso che le ha rivelate: *virtus a Deo infusa, qua inclinamur ad firmiter credendum et, quae Deus reveluvit, propter auctoritatem ipsius revelantis* (*Summula theologiae moralis,* II vol. § 3).

Non si può quindi capire che cos'è la fede, se non si ha una qualche idea della virtù. Ora la virtù è un abito buono, e qui, uno stato durevole che perfeziona la forza operativa dell'anima e la inclina a praticare il bene. Si hanno virtù naturali, le quali si acquistano con l'attività umana, e virtù soprannaturali, le quali sono *infuse* da Dio. Inoltre, quanto al loro oggetto formale si disinguono le *virtù teologali,* che hanno come oggetto immediato Dio stesso, verità infallibile, bontà indefettibile, bene sommo, e le *virtù morali* che per oggetto immediato non hanno Dio stesso, ma una creatura, come il retto governo di sé o il retto uso delle creature in ordine alla mèta suprema della vita; quelle sono sempre infuse, queste possono essere anche acquisite. Quattro di queste si dicono virtù cardinali perché ad esse si possono ricondurre in qualche modo tutte le altre, e sono: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza.

Or non è chi non comprenda che se le virtù naturali si possono acquistare ed accrescere con le sole forze naturali, mediante il costante e consapevole esercizio, e quindi si possono indebolire ed anche perdere con la ripetizione di atti contrari; le virtù supernaturali non possono acquistarsi che mediante un atto di liberalità da parte di Dio, che le infonde immediatamente nell'anima. Quanto al loro accrescrimento l'uomo può e deve, con la sua cooperazione morale, rimuovere gli ostacoli e preparare le condizioni volute, ma chi veramente compie l'aumento non può essere che Dio; l'uomo può perderle con i peccati gravi ad esse contrari; perderle, direi, in atto secondo, ché in atto primo, una volta infuse nel battesimo, radicalmente rimangono inerenti nell'anima col carattere di cristiano.

E va rilevato inoltre che se, in teoria, possono darsi in un individuo virtù acquisite senza le infuse, come nei sapienti prima di Cristo, oggi, per conto mio, faccio le mie riserve che esse possano, in linea generale, essere così frequenti e in modo così pieno in chi dopo venti secoli ancora non ha trovato la via per conoscere e riconoscere Gesù Cristo; e le riserve diventano addirittura ermetiche se si parla di gente che vive, e dice di vivere, nella civiltà cristiana e della civiltà cristiana: di costoro il meno che si possa dire è che non cercano di conoscere la verità; e se questo si chiami prudenza, giudichi il lettore; ora se manca la prudenza, chi non sente che tutte le altre virtù

dovranno per lo meno essere allo stato rachitico, condannate a morte precoce?

Delle virtù infuse la fede porta con sé la speranza, la carità le porta tutte con sé e le corona, perché stabilisce il più stretto contatto con Dio stesso e il solo che sopravviva anche oltre la tomba, più forte della morte.

Le virtù infuse non sono dunque soltanto un ornamento dell'anima nostra, ma sono un principio di operazione e di vita nelle varie direzioni della vita soprannaturale; è questo concetto dinamico della vita cristiana che deve essere messo in evidenza ed in valore nei nostri tempi fisicamente ultradinamici, intellettualmente decadenti, moralmente fatiscenti, religiosamente ultrastatici e ultraretorici.

La Fede.

6. Ora si comprende o si comincia a comprendere che cosa sia la Fede, nella civiltà cristiana; è, come atto, l'assenso della nostra mente alle verità da Dio rivelateci, per l'autorità di Dio rivelante; donde si intuisce che cosa sia la virtù infusa o l'abito soprannaturale della Fede.

Quando l'uomo, pagano od ebreo, con le forze della ragione si vuol render conto di sé e dell'universo ed arriva a concludere che è giocoforza ammettere Dio, allora egli non fa un atto di Fede, la sua convinzione poggia sulla evidenza intrinseca delle cose; quando, salendo più su, conosce meglio questo Dio, come atto puro, e quindi come scienza sostanziale e bontà sostanziale e veracità sostanziale e perfezione sostanziale ed esclama: parla, o Signore, ché io ti ascolto, ancora non fa un atto di Fede soprannaturale; egli piega la fronte alla evidenza delle cose, perché vede che altrimenti sarebbe un pazzo; ma rimane ancora al di qua della Fede. Quando, salendo ancora, senza nulla rinnegare delle conquiste realizzate, vede Dio che gli viene incontro e lo inonda della sua luce e gli addita la Chiesa che è il suo regno e la depositaria dei divini tesori da compartire agli uomini di buona volontà, e seguendo l'attrattiva divina e vincendo col divino aiuto tutte le difficoltà domanda di entrare nella Chiesa e viene ammesso col sacramento del battesimo, allora comincia la Fede vera, la Fede soprannaturale, allora la virtù soprannaturale infusa da Dio inonda l'anima e la trasferisce in un ordine che *exsuperat omnem sensum*; e ricevuto il battesimo, eccola finalmente quella Fede, che il Concilio vaticano, con una squisita eleganza, che tocca le più delicate fibre del cuore, ha tratteggiata latinamente così: « Virtus supernaturalis, qua, Dei aspirante et adiuvante gratia, ab

eo revelata vera esse credimus non propter intrinsecam rerum veritatem naturali lumine perspectam, sed propter auctoritatem Dei revelantis, qui nec falli nec fallere potest » (sess. 3, cap. 3). Allora la mente e l'anima tutta comincia a respirare il soprannaturale ed a capirlo meglio ed a sentirne la necessità, la bellezza, la razionalità, ed insieme la superrazionalità che non è irrazionalità. E tutta la vita allora, nutrita di questo fermento, acquista vigore insospettato e la visione del mondo si colora di luce prima non veduta, e molti misteri della storia si disvelano e l'azzurro dei cieli diventa meravigliosamente diafano alle trasparenze del Cielo che è, allora, ed appare veramente la Patria donde tanti tesori piovono, anche invocati da noi, sulla Patria terrena. Allora veramente, pienamente, noi ripetiamo, con ben altro tono: « Loquere, Domine, quia audit servus tuus! » e quando il Signore parla, questo solo ci basta, che Egli abbia parlato, per accettare con commozione trepida e con profonda gratitudine il divino insegnamento; e l'intelletto nostro vi lavora su come può per sempre meglio conoscerlo ed approfondirlo fin dove può, ben consapevole che scandagliarlo fino in fondo non potrà mai, perché non potrà mai esaurire l'insondabile oceano dell'Essere Assoluto, che è Dio: tuttavia egli vede che il suo lavoro intellettuale attorno alle verità rivelate non è dannoso alla ragione o alle scienze naturali, anzi molte ne aiuta, disvelandone aspetti e rapporti prima sconosciuti.

7. La Fede adunque è la virtù da Dio infusa, con la quale noi veniamo disposti a credere fermamente le verità da Dio rivelate, per l'autorità di Dio rivelante; donde apparisce che l'oggetto materiale *per sé* sono le verità tutte della rivelazione, il motivo formale è l'autorità di Dio rivelante; e poiché anche storicamente ci consta che maestra di verità in ordine alla vita eterna è stata da Cristo Signore constituita unicamente la sua Chiesa, è solo da questa che noi possiamo attingere l'oggetto sia materiale, sia formale della Fede vera; ogni altra fede, contro di essa, è antistorica, antirazionale, antiumana e rappresenta il più basso grado dell'oscurantismo e del servilismo.

Ecco perché io non conosco abiezione più profonda di quella del bolscevismo che è costretto a credere ciecamente a Marx, a Lenin ed a Stalin (cfr. la mia *Penetrazione bolscevica nell'Europa occidentale,* in « Rassegna di Morale e Diritto », 1936, ed estratto).

I grandi doveri.

8. Dopo quanto abbiamo detto, non dovremo spendere molte parole per sottolineare i grandi doveri della Fede. Notiamo solo di passaggio che bisogna aver perduto il ben dell'intelletto per non capire

che l'autorità di Dio è superiore a qualunque altra ed impone ad ogni uomo il dovere grave di credere, per tale titolo, almeno implicitamente tutto quello che Dio ha rivelato e di accettare, con atto positivo di adesione (atto di fede) ogni singola verità che ci venisse proposta con sufficiente chiarezza come verità di Fede, come verità rivelata, dai competenti organi di cui la Chiesa, e solo essa, dispone a tal uopo.

Conoscere.

9. A tre si sogliono ridurre i grandi doveri fondamentali che la Fede impone: conoscere, credere e professare. — *Conoscere* la rivelazione, quindi cercarla seriamente nella Chiesa cattolica, la quale con mille e mille forme di magistero la insegna, la difende, la inculca. Ora io dico che proprio qui si commette il peccato primo dalla quasi totalità degli uomini del nostro secolo, dappoiché è sbalorditiva la ignoranza religiosa non solo del piccolo popolo, ma di coloro che guidano il popolo nelle officine, nelle banche, sulle cattedre, nei varii dicasteri della pubblica vita; di qui la apostasia del pensiero e della vita e persino la pretesa di erigersi a paladini della civiltà cristiana da parte di coloro che meno la conoscono e più la perseguitano. Forse la colpa non è tutta loro, forse è anche di chi si mostra più interessato a quesitucci sui grani d'incenso da mettere nel turibolo, sui moccoli da accendere attorno al tumulo, che non di adeguarsi, come dovrebbe, ai bisogni del suo popolo; ma ciò non toglie che il male ci sia, e sempre più grave, sempre più minaccioso. A me basta, qui, averlo segnalato al clero italiano, e specialmente ai vescovi, in quest'ora così grave e così torbida della storia umana; altrove, e specialmente sulla « Rassegna di Morale e di Diritto » dirò di più e darò me stesso, tutto me stesso per la mia Fede e per la mia Patria; *pro aris et focis.*

10. Conoscere dunque le verità della Fede, ecco il primo dovere che essa impone. Di queste verità alcune dobbiamo conoscere per *necessità di mezzo,* altre per *necessità di precetto.*

Per necessità di mezzo chi è arrivato all'uso di ragione deve almeno conoscere: *a*) che vi è un Dio; *b*) giusto rimuneratore del bene e punitore dei cattivi; è poi più probabile che egli debba pure conoscere i misteri della Trinità e dell'Incarnazione (D'Annibale, loc. cit., § 4): quindi chi ignora queste cose, pur avendo l'uso di ragione, non può essere battezzato, né può confessarsi, né può ammettersi al sacramento del matrimonio né ad altri sacramenti, se prima non viene debitamente istruito. Nei casi più gravi si potrà tentare una istruzione nel confessionale stesso, ma una pratica non breve, alla quale

debbo forse più ancora che ai libri, mi ha convinto che questa istruzione per espresso è assai problematica e non può ammettersi che come *ratio extrema*; mentre con un po' di buona volontà e di buone maniere non è difficile provvedere per tempo e più efficacemente e più dignitosamente. Beninteso che trattandosi di assolvere un moribondo, basterà che conosca alla meglio l'esistenza di un Dio rimuneratore dei buoni e punitore dei cattivi ed abbia sentito parlare di Gesù Cristo e di quella SS. Trinità in nome della quale dovrà essere battezzato!

Per necessità di precetto si è obligati a conoscere, in modo proporzionato al grado culturale di ciascuno, le verità tutte del simbolo apostolico, il *Pater noster,* i cardini della vita morale che sono i comandamenti di Dio e i precetti generali della Chiesa, e inoltre i divini mezzi della vita cristiana che sono i Sacramenti, principalmente il Battesimo, la Penitenza e l'Eucaristia, poi via via quelli che uno voglia o debba ricevere o abbia diggià ricevuti. Beninteso che non si è obligati *sub gravi* ad imparare a parola le formule, ma la sostanza; tuttavia S. Alfonso non esita a dire che non imparare le formule è peccato veniale; e la pratica dimostra quanto sia utile, per conoscere la sostanza, tener bene e precisamente a memoria le formule ufficiali, così laconiche e precise nella loro semplicità cristallina.

Credere.

11. Il primo dovere della Fede è conoscere, il secondo è *credere,* cioè emettere l'atto volontario con cui si accetta la verità rivelata, per l'autorità di Dio che rivela per mezzo della sua Chiesa. Precisare quante volte debba esser fatto questo atto di Fede non si può; ma è facile capire, anche dal concetto dinamico di questa virtù più sopra accennato, che esso va fatto *spesso,* o esplicitamente o implicitamente; a farlo esplicitamente giova la formula dell'atto di Fede riportata in ogni catechismo e quella del simbolo apostolico; a farlo implicitamente basta qualunque preghiera, dacché in ognuna è contenuto necessariamente un atto di Fede. — Si possono poi dare delle circostanze speciali nelle quali urga il dovere di fare anche ripetutamente l'atto di Fede, come quando uno *ritorna* dalla negazione alla Fede o quando non potrebbe altrimenti vincere la tentazione.

Professare.

12. Il terzo dovere è *professare,* cioè manifestare la propria Fede; tale dovere può incombere o di diritto divino o di diritto ecclesiastico. Tocchiamo un tasto quanto mai delicato per i nostri tempi, ma di grande attualità, quindi tale da non potersi trascurare; fare esibi-

zione della propria Fede senza necessità e senza utilità è sempre cosa antipatica e sovente provoca una reazione; ma occultarla senza necessità e senza utilità adeguata è sempre, per lo meno, un atto di vigliaccheria, anche quando lo si chiami atto di galanteria.

Comunque, la stessa legge naturale-divina impone la publica professione della Fede tutte le volte che il silenzio o una risposta evasiva equivarrebbe ad un rinnegamento della sua Fede o ad un disprezzo della Religione o suonerebbe ingiuria a Dio o desterebbe scandalo nel prossimo; è quello che dichiara il paragrafo primo del canone 1325. Ne segue che quando l'autorità statale, in forza di una legge sia pure ingiusta ed empia, domanda ad uno se è cattolico o se creda in Dio o in Gesù Cristo o nella Santa Eucaristia, urge il dovere di confessare apertamente la propria Fede, costi anche la perdita del posto, dei beni, della vita. Io penso in questo momento alla cruenta attualità di questo precetto nella Spagna, nella Russia, nella Turchia, nella Germania e in altri paesi dove Satana scatena le sue forze contro Cristo e dove la storia dei martiri di Cristo rifulge di glorie nuove e spesso insospettate. Giorno verrà, e forse non sarà lontano, in cui, passata la tempesta, saranno questi martiri salutati liberamente e venerati dai loro stessi nazionali come gli eroi della Fede, della Patria, della Umanità.

Intanto, mentre la persecuzione infierisce, sia manifesta sia subdola, non è male usar la prudenza che lo stesso Maestro divino ha raccomandata; quindi tutti i moralisti concordemente insegnano che se la legge civile proibisse di domandare al cittadino di che fede sia, ad una siffatta interrogazione si potrebbe rispondere con un rifiuto, appellandosi alla legge, purché le circostanze non dessero al rifiuto il carattere di una defezione; così pure tutti insegnano che non è illecito fuggire in tempo di persecuzione; a meno che non si tratti di un pastore d'anime la cui presenza sia necessaria al bene delle anime stesse. Al contrario, se interrogazioni di tal genere venissero fatte da privati in privato, si può dare sempre una risposta evasiva; ma se venisse fatta in publico, occorrerebbe badare che si eviti tanto lo scandalo quanto una equivalente defezione.

13. La legge positiva della Chiesa impone poi la publica professione di fede in certi casi previsti dal canone 1406, come nella presa di possesso di un officio ecclesiastico, nel battesimo di un adulto, nella conversione dall'eresia; anzi in questo caso il convertito deve fare la sua abiura e la professione di Fede davanti a due testimoni, a meno che in pericolo di morte manchi il tempo; inoltre la conversione deve essere annotata in apposito documento o registro da con-

servarsi nell'archivio parrocchiale; e solo per gravi motivi e in via provvisoria potrà tenersi nascosta.

14. Ma in nessun caso è permesso negare la Fede, sia direttamente sia indirettamente: è negazione indiretta non solo la dichiarazione esplicita di non essere cattolico, di non essere papista od oltramontano, nei paesi nordici dove con queste parole si indicano i cattolici; ma anche un comportamento che abbia lo stesso significato, come farsi ribattezzare o partecipare alla cena dei protestanti, o bruciare incensi agli idoli. Più frequente è il caso di una negazione indiretta, la quale è in azioni od omissioni non che per sé stesse, ma per particolari circostanze di luogo o di tempo equivalgono ad una negazione. Un tale vi inscrive nella lista dei dissidenti acattolici, dei protestanti, dei senza Dio, della fede germanica, dei senza fede, dei credenti in Dio (ma non in Cristo!); voi lo sapete, tutti lo sanno e voi lasciate correre per non aver fastidi; il vostro comportamento in quelle circostanze equivale ad una negazione. Lo stesso *può* dirsi talora di chi porta per esempio insegne massoniche o saluta alla maniera massonica, dando così ad intendere che è fratello in tre puntini.

15. Ma ben altro è il caso di chi non nega, ma dissimula la sua Fede; dissimulare è lecito, quando non urge l'obligo di professare, purché non si simuli una falsa fede; anzi talora è bene dissimulare, quando da una parte non urge il precetto di professare, dall'altra la carità verso Dio o verso il prossimo o il bene suo stesso non permette una professione aperta, per esempio se da questa dovessero nascere insulti alla Religione o bestemmie o danni alla persona o ai beni. Così gli autori concordemente insegnano che un cattolico di venerdì potrebbe anche mangiare di grasso per non essere riconosciuto come cattolico ed evitar noie.

All'opera!

16. Conoscere, credere, professare sono dunque i doveri fondamentali che impone la Fede; ma in quest'ora grave di avvenimenti sorge nel cuore di ognuno il problema se sia o no dovere di chi ha il dono incomparabile della Fede adoprarsi a difenderla ed a diffonderla, adoprarsi nella misura delle proprie forze, con la preghiera e con offerte di mezzi necessari. Le opere missionarie sono tante e tante sono pure le iniziative, grazie a Dio; ma le esigenze sono immensamente maggiori. Urge aiutare i missionari per mezzo delle opere della Propagazione della Fede e della Santa Infanzia; ma urge pure, ed anzi di più, prepararli i missionari ai compiti nuovi ed ardui dell'ora presente. Ed è proprio delle gravi e grandi necessità che tale preparazione impone al supremo dicastero missionario, è proprio

di queste che meno si parla e che pur si dovrebbe parlare. Vi è una università eretta dai Pontefici in Roma, centro della cristianità, per la formazione dei missionari, l'Ateneo di Propaganda Fide, oggi installato sul Gianicolo (via del Gianicolo, 12); è difficile rendersi conto delle necessità imposte dalla vita di un tale Ateneo, il quale oltre alle facoltà di filosofia e di teologia ha pure un Instituto missiologico, il migliore che io conosca. A questo ateneo è ora che i cattolici di tutto il mondo comincino a rivolgere la loro generosa attenzione per fornirlo degli elementi indispensabili a che *vivat, crescat, floreat*: studenti, aule, gabinetti scientifici, biblioteche, borse di studio. Sarà questo anche valido contributo alla lotta vera contro il bolscevismo.

s. r.

II.

Del celibato ecclesiastico.

1. Il documento della S. Penitenzeria Apostolica da noi riportato nel fascicolo precedente (pag. 260) induce a dare uno sguardo generale alla questione del celibato ecclesiastico e della castità clericale. La castità è una virtù cristiana, imposta a tutti e consiste nel moderare le dilettazioni carnali, onde si definisce: *virtus moderativa delectationum venerearum*; essa favorisce in modo ineffabile la elevazione dello spirito, il senso vero della vita e lo sviluppo di tutte le altre virtù, e specialmente della Carità e della Religione. Onde non fa meraviglia se per gli stessi pagani era legge: « Agli dèi accostati castamente », e se Cicerone commenta tal legge con queste sublimi parole: « La legge comanda di accostarsi agli dèi castamente, cioè con l'anima casta; ma questo si deve intendere nel senso che, essendo l'anima di molto superiore al corpo, se si deve conservare la purezza del corpo, molto più si deve custodire quella dell'anima ».

Se ciò per i pagani, quanto a maggior ragione non deve dirsi per i cristiani e più ancora per il sacerdote cattolico! Bisogna rileggere l'enciclica *Ad catholici sacerdotii* (« Mon. Eccl. », 1937, pag. 36-39) e vivere la profonda commozione con cui il S. Padre Pio XI tocca questo punto, per sentirne la bellezza e il valore anche per i nostri giorni.

La castità va distinta dalla verginità, la quale è « firma voluntas ab omni venerea delectatione abstinendi in eo qui integritatem carnis numquam voluntarie amisit » (S. Tom. 2^a, 2^{ae}, q. 152, 1): quindi questa è virtù annessa a quella; ma ha come oggetto formale

la immunità perpetua *ab experimento venereae voluptatis*, anche se per sé non illecito; è quindi inconciliabile col matrimonio e una volta perduta non si recupera.

Invece la pudicizia si limita solo agli atti esterni e si definisce: « virtus inclinans ad cohibendos, iuxta regulam rectae rationis, actus exteriores, qui ad delectationem veneream disponere possunt » (S. Tom., loc. cit., a. 4).

Alla castità si oppone la lussuria, di cui non è qui il caso di parlare, ed è un *inordinatus appetitus venerorum* (S. Tom. 2^a, 2^{ae}, q. 154, 1). Ogni sacerdote è in dovere di conoscere sempre meglio questa materia, badando a studiarla alla luce della virtù che deve coltivare in sé e negli altri, più che dal lato negativo e fetido del vizio opposto.

Celibato egoistico e celibato eroico.

2. Il celibato ecclesiastico è appunto uno degli aspetti positivi della castità, è una castità più ampia e più radicale. Diciamo *ecclesiastico* dacché vi è anche un celibato tutt'altro che lodevole: vi è il celibe che fugge il matrimonio perché non vuole seccature, ma vuole rimaner libero, a suo modo, per godersi, a suo modo, la vita, sfruttando come potrà il suo prossimo; vi è un celibato che si accetta unicamente per ubbidire ad una vocazione superiore, la quale chiama ad una vita di abnegazione ineffabile e di dedizione completa ad un ideale superiore di vita religiosa e sociale. Tale è il celibato ecclesiastico al quale si arriva non per capriccio, ma per particolare vocazione; tale il celibato, del resto assai raro, di chi si priva delle gioie di una famiglia per darsi tutto a opere di studio o di apostolato utili alla società.

Come Gesù!

3. Quanto il celibato si addica allo stato clericale e in particolar modo alla vita sacerdotale, lo sa solo chi ha un po' di pratica della vita. Gesù stesso, esemplare perfetto del sacerdote, ne ha dato l'esempio e dietro di Lui, dopo la vocazione, gli Apostoli e schiere di vescovi, di sacerdoti, di religiosi, hanno rinunciato alle attrattive di una famiglia propria per darsi completamente a tutti per farsi padre e fratello di tutti, per darsi anima e corpo a lavorare nella vigna del Signore; i frutti così ottenuti sono stati una prova inconfutabile della verità e della bellezza del loro olocausto.

Non ha quindi torto il Funk di sostenere che il celibato del clero attraverso gli Apostoli si riallaccia allo stesso Gesù Cristo; del resto al tempo degli Apostoli anche alcuni fedeli, rispondendo

ad una speciale vocazione, menavano vita celibe; sorge così il celibato ecclesiastico non per imposizione estrinseca ma come esuberanza di carità, come germinazione spontanea rispondente ad un profondo bisogno sociale, come esigenza del rinnovamento di pensiero e di vita che si andava operando nella coscienza, nella famiglia e nella società, come superamento degli egoismi carnali del paganesimo sempre più degradante, come dono di Dio; parve, e fu veramente, il più bel fiore di Gesù, *qui pascitur inter lilia*, trapiantato sulla terra ed irrigato del suo sangue.

Lo ha detto in mirabile sintesi l'enciclica di Pio XI; l'alta stima in cui il Divin Maestro mostrò di avere la castità, e il calore con cui ne parla S. Paolo appoggiandosi anche ad una legge psicologica collaudata dall'esperienza, che cioè « chi è senza moglie ha sollecitudine delle cose del Signore, del come piacere a Dio », si può cioè dedicarsi tutto all'apostolato; « tutto questo — conclude il S. Padre — doveva quasi necessariamente far sì che i sacerdoti della Nuova Alleanza sentissero il fascino celestiale di questa eletta virtù, cercassero di essere nel numero di quelli *ai quali è stato concesso di comprendere questa parola*, e se ne imponessero spontaneamente l'osservanza, sancita poi *ben presto* dalla gravissima legge ecclesiastica in tutta la Chiesa Latina: affinché — come asseriva alla fine del IV secolo il Concilio Cartaginese — *anche noi osserviamo quello che gli Apostoli hanno insegnato e la stessa antichità ha osservato* ».

Fulgida storia.

4. Il primo forse dei padri che parla del celibato ecclesiastico come di una disciplina è Origene nella *Omilia 6* sul Levitico (Migne, P. G., IX, 400); ma si può dire che tutti i padri orientali sono su questo punto d'accordo con l'Occidente.

Nota opportunamente a tal proposito l'enciclica come S. Epifanio stesso esaltando il celibato cattolico testimonia che il celibato verso la fine del 300 si estendeva fino ai suddiaconi. « Colui che ancora vive nel matrimonio e attende ai figli — egli dice — anche se marito di una sola donna, non viene tuttavia ammesso [dalla Chiesa] all'ordine di diacono, di presbitero, di vescovo o di suddiacono, ma colui soltanto che sia separato dall'unica sua consorte o ne sia rimasto vedovo; il che si fa specialmente in quei luoghi dove i canoni ecclesiastici sono osservati con accuratezza ». E S. Efrem, come la stessa enciclica continua a rilevare, rivolgendosi in un carme al vescovo Abramo, suo amico, esclama: « Tu ben rispondi al nome che porti, o Abramo, perché tu pure sei stato fatto padre

di molti; ma poiché tu non hai una sposa, come Abramo ebbe Sara, ecco che la tua greggia è tua sposa. Educa i figli a lei nella tua verità, diventino a te figli di spirito e figli della promessa, affinché siano eredi nell'Eden. O frutto splendido della castità, nel quale si è compiaciuto il sacerdozio,... e il corno riboccante del sacro olio ti unse, la mano sacerdotale si è posata su te e ti ha eletto, la Chiesa ti ha scelto e ti ha amato ».

E ancora: « Non basta al sacerdote ed al nome di lui purificare l'anima e far monda la lingua e lavare le mani e rendere mondo l'intero corpo mentre offre il vivo corpo [di Cristo], ma in ogni tempo egli deve essere puro, perché è posto quale mediatore tra Dio ed il genere umano. Sia lode a colui che ha voluto in tal guisa mondi i suoi ministri ». E S. Giovanni Crisostomo: « Perciò chi esercita il sacerdozio deve essere così puro come se fosse collocato nei Cieli tra quelle Podestà ».

Valore sociale.

5. Ed è naturale che chi dedica la sua vita ad una missione di continuo sacrificio di sé stessi per il bene degli altri e a quell'incredibile onore e dignità che è il sacerdozio cristiano, chi tutto deve essere in quelle cose che sono del Signore, come si esprime bellamente l'enciclica, si tenga libero dalle preoccupazioni della famiglia, che assorbirebbe gran parte della loro attività.

Quando in trincea il cappellano insieme con gli ufficiali più giovani si prodigava senza riserva, non era raro il caso di sentire gli ufficiali più anziani o coniugati dire con certo senso d'invidia: « Se non avessi figli, se non avessi moglie, se non avessi una famiglia farei anch'io lo stesso ». Quando, dopo la guerra, sono stato inviato in Oriente, ho potuto constatare quale preoccupazione e quale impaccio fosse per i *papàs* scismatici la famiglia ed ho uditi loro stessi esaltare il celibato del clero cattolico. Io non so se i sacerdoti greci cattolici coniugati sperimentino le stesse difficoltà; ma posso assicurare che allora ho sentito come forse non mai quanto sia provvidenziale nel clero latino la instituzione del celibato. Se si considera che ad esso si giunge non improvvisamente, ma dopo matura riflessione, dopo un lungo periodo di preparazione in cui è possibile valutare tutti gli elementi teoretici e pratici e che, almeno oggi, si accetta tale stato dal giovane quando è nel pieno rigoglio della vita e nel pieno sviluppo della libertà, quando dinanzi a tutte le promesse ed a tutti i sorrisi della vita si vede il giovane ordinando accostarsi all'altare per bruciarli in libero ma irrevocabile olocausto, allora veramente si sente, si vede come un'aureola di eroismo irra-

diare dalla fronte del giovane levita, e non per un'ora solo, ma per sempre: allora si comprende come il sacerdote cattolico abbia potuto scrivere pagine così fulgide nella storia di venti secoli, di tutti i popoli.

C'è, è vero, una piccola frazione di clero cattolico che per particolari circostanze da qualche tempo ha trascurato il celibato almeno come dovere giuridico, come sono i sacerdoti cattolici orientali; ma va subito rilevato che tra gli orientali stessi cattolici il celibato sacerdotale è sempre più largamente praticato; il Sinodo Sciarfense, ad esempio, celebrato dai siro-cattolici nel 1888, lo ordina apertamente; e il Sinodo Alessandrino, celebrato dai copti-cattolici nel 1898, prescrive: « Ut in posterum omnes ad maiores ordines promovendi cœlibes esse debeant iuxta antiquam disciplinam ecclesiae alexandrinae ceterarumque ecclesiarum Dei ». Ed è infine risaputo che nella Chiesa orientale il celibato è obligatorio per i vescovi; quindi un sacerdote coniugato non può essere consacrato vescovo se non col consenso della sposa, la quale anzi, d'ordinario, si fa religiosa, dappoichè dopo la consacrazione è vietato ogni rapporto coniugale.

Santa legge!

6. Nella Chiesa latina il celibato è obligatorio per tutti i chierici, sebbene non per tutti allo stesso modo.

Difatti i chierici minori possono contrarre matrimonio validamente e lecitamente, ma decadono *ipso facto* dallo stato clericale e perdono così i privilegi ad esso annessi e ogni ufficio o beneficio ecclesiastico di cui fossero investiti (can. 132, § 2 e cfr. can. 118 e 1, 2, 3, 5, X, III, 3). Beninteso che se il matrimonio fosse poi nullo per violenza o timore incusso al chierico, non seguirebbero questi effetti giuridici, sembrando veramente iniquo *afflictis afflictionem addere!*

Se poi si tratta di chierici constituiti in ordini maggiori (dal suddiacono in su) la legge è applicata con maggior rigore; essi infatti sono tenuti al celibato e alla castità in perpetuo, sotto pena di sacrilegio (can. 132, § 1); è tuttora discusso se il sacrilegio nasca dalla sacertà della persona ecclesiastica o dal voto che sarebbe implicitamente emesso dall'ordinando che riceve il suddiaconato nella Chiesa latina; lo stesso Bonifacio VIII a proposito del voto scrive: « Illud solum votum debere dici solemne... quod solemnizatum fuit per susceptionem s. ordinis aut per professionem » (c. un. 13, 15, in VI); onde non è meraviglia se oggi l'opinione prevalente stia per il voto implicito. Basterebbe questo per rendersi conto della gravità

di questa legge. Ma v'ha di più, essendo essa munita di sanzioni tremende.

a) Difatti il matrimonio attentato da un chierico maggiore è nullo per l'impedimento dirimente previsto dal canone 1072; *b*) porta l'irregolarità *ex delicto* di cui al canone 985, 3; *c*) la scomunica riservata *simpliciter* all'Apostolica Sede, comminata dal canone 2388, § 1. Se poi egli osasse attentare il matrimonio così detto civile, decadrebbe *ipso facto* da qualsiasi officio ecclesiastico e, facendo il sordo all'ammonizione, incorrerebbe la degradazione comminata dal canone 2388, § 1.

Pietà materna.

7. C'è un solo caso in cui la legge non si applica con tanto rigore ed è quello di cui è stato ordinato per violenza o timore grave (can. 214, § 1). In tal caso il chierico può accusare il valore dell'ordinazione stessa o delle obligazioni assunte. Per il primo caso egli dovrà dimostrare che l'ordinazione è nulla, nel caso, per *mancanza di consenso*, qualora egli avesse o non consentito affatto o simulato il suo consenso; le quali cose se sono difficili a provarsi, non è detto che siano impossibili.

Se invece egli avesse consentito sì, ma sotto l'incubo di un grave timore, egli dovrà provare, secondo la procedura prevista dai canoni 1993-1998, che veramente ha ricevuto l'ordine costretto da timore grave (e beninteso *ab extrinseco*) e che non ha mai ratificata l'ordinazione neppure con l'esercizio dell'ordine compiendo un atto con cui intendeva accettarne le annesse obligazioni (can. 214 e cfr. Romani, *Institutiones juris canonici*, vol. II, p. 159 seg.). Ciò provato giudiziariamente e definito con doppia sentenza conforme esecutiva, il chierico viene ridotto allo stato laicale e dispensato dall'obligo del celibato e delle ore canoniche; talché, pur rimanendo il carattere impresso indelebilmente dall'ordine sacro, tuttavia esso non costituisce impedimento dirimente (can. 1072) né impediente per la valida e lecita celebrazione del matrimonio. Siffatti processi sono assai rari, appunto perché è assai difficile, oggi specialmente, il caso di una ordinazione coatta; forse meno raro sarà il caso di ordinazioni impedite!

Lacrymae rerum.

8. Fuori di questi tre casi, la dispensa dal celibato, fu estremamente rara per il passato ed è assolutamente esclusa ai nostri tempi. « Lex sacri cœlibatus — nota la S. Penitenzeria nel decreto del 18 aprile 1936 (" Mon. Eccl. ", 1936, pag. 232) — inter Latinos

adeo Sanctae Ecclesiae curae semper fuit atque est, ut, si agatur de sacerdotibus, fere numquam super ea retroactis temporibus dispensatum fuerit, numquam prorsus, ne in mortis quidem periculo, in praesenti disciplina dispensetur». E ciò è bene tener presente per intendere la vera portata di quei provvedimenti che la S. Chiesa prenderà per arrecare rimedio o sollievo ai mali che affliggono l'umanità. Intanto, se è certo che non si potrà mai sperare la dispensa dall'impedimento dirimente per contrarre poi il matrimonio, l'infelice sacerdote che avesse delle velleità criminose andrà un po' più cauto e l'altra parte è così men facile ad essere ingannata. Ho sentito io stesso, non una volta, dalle infelici che erano cadute nel pseudo-matrimonio con così detti ex-preti, confessare che esse non sapevano che quel matrimonio sarebbe stato sacrilego, anzi ignoravano che sarebbe stato peccato e credevano che una volta fatto il matrimonio civile tutto si sarebbe accomodato e l'uno e l'altra avrebbero potuto vivere cristianamente, accostandosi anche ai Sacramenti. E non uno di questi infelici confratelli ha poi domandato e con insistenza, di essere dispensato per potersi *mettere in regola*. Triste realtà, è vero, ma realtà; e sarebbe vano ignorarla.

Resurget...

9. Quale sarà dunque la via per mettersi in regola? Indubbiamente la via maestra non è che una; separarsi ed espiare il male fatto; separarsi fuggendo lontano, anche cercando asilo presso un ordine religioso penitente, sia l'una che l'altra parte. E tale soluzione è possibile e s'impone in molti casi, specialmente quando nessun vincolo sia sorto, nè di così detto matrimonio civile nè di prole.

Ma vi sono dei casi ben più dolorosi; nei quali tale soluzione si presenta pressoché o assolutamente inattuabile; c'è la prole, sacrilega sì, ma prole, da sistemare; o se non c'è la prole, c'è da sistemare in qualche modo l'altra parte, specialmente quando fosse stata ingannata: se poi fosse stato attentato anche il matrimonio civile, spesso è la stessa legge civile che crea l'ostacolo; legge che nel caso si risolve in una ingiustizia, in una empietà, dacché costringe a rimanere in peccato; ma legge con la quale bisogna pur fare i conti: legge che cozza contro il superiore diritto ecclesiastico, divino e naturale; ma che purtroppo ha presa nella realtà della vita.

In tali casi estremi solo estremi rimedii possono soccorrere. E il rimedio estremo è vivere sia pur sotto lo stesso tetto, ma come estranei non come coniugi. A nessuno sfugge il gravissimo pericolo

di peccare in una tale situazione; ma che fare? Se, come in qualche Stato avviene, la legge civile riconosce il matrimonio come è regolato dal diritto canonico, la sposa potrà anche recuperare la sua libertà con un giudizio di nullità matrimoniale e poi passare a nuove nozze; così pure se vige il divorzio, io ritengo sia lecito appellarsi ad una legge positiva, sia pure indegna di questo nome, per eludere agli effetti di un'altra non meno indegna. Ma dove ciò non sia possibile, altra via non resta, per vivere onestamente, che quella accennata.

È quella accennata dal citato decreto della S. Penitenzeria, il quale soggiunge: « Cum tamen, nequitia temporum, contingere aliquando soleat ut infelix aliquis sacerdos, suae vocationis oblitus, in sacrilegum concubinatum lapsus, ob matrimonium, etiam civiliter tantum attentatum, aliasque gravissimas rationes, a cohabitatione sub eodem tecto cum suae desertionis complice, etsi tandem ad cor reversus, cessare impediatur, ideoque ad suae eiusdemque suae complicis conscientiae consulendum, data fide de absoluta perfectaque in posterum continentia perpetuo servanda, ad participationem sacramentorum more laicorum petat admitti, Sancta eadem Ecclesia, pro sua erga devios etiam filios materna sollicitudine, ei, quantum in se est, si et quando peculiaria id suadeant adiuncta, subvenire non renuit ». Il lungo periodo fa sentire tutto l'affanno e tutte le cure e tutta la preoccupazione della Madre! Non è un periodo, è un decalogo! Esaminiamolo brevemente.

Surgam!...

10. L'autorevole documento si ferma innanzi tutto ad una dolorosa constatazione, che vi è qualche sacerdote infelice; basterebbe questo solo per muovere la nostra compassione; ma quando la infelicità nasce dall'aver egli dimenticata la sua vocazione, allora un brivido corre per le membra di chi comprende tale infelicità, poiché quanto maggiore è l'altezza, tanto più rovinosa e miseranda è la caduta; ora, la vetta del sacerdozio, di qualunque sacerdote dunque, è tale da superare qualunque grandezza terrena, quella dei principi, dei re, dei condottieri.

Un giramento di testa, un oblìo della sua vocazione, ed ecco la rovinosa caduta fino in fondo alla abbiezione, fino al *sacrilegum concubinatum;* sembrerebbe che più giù non si potesse andare; eppure no; arrivati in fondo alla follia anziché dare il balzo per uscirne e riabilitarsi, si accetta di rimanervi legati e si attenta il matrimonio civile, che nel caso diventa veramente la catena di satana;

a rigore di termini quel vincolo non sarebbe giuridico, ma in realtà è pur sempre una pastoia.

La Chiesa non ignora certe situazioni di fatto, si rende conto delle difficoltà di quell'infelice suo figlio prediletto che vi si è cacciato in un momento di oblìo, ed ora « etsi forte ad cor reversus » non può uscirne, non può di fatto liberarsi almeno « a cohabitatione sub eodem tecto cum suae desertioni complice »: è un disertore, non si può negare, ma non per questo ha cessato di essere sacerdote e di essere figlio; ha avuta una complice nella deserzione, ma non per questo può essere abbandonato, anzi una ragione di più per intervenire come si potrà in suo soccorso.

È il Signore che è intervenuto per primo, gli ha toccato il cuore ed ha vinto con la sua grazia; egli non maledice più, egli comincia a sperare, egli è pronto a tutto dal canto suo pur di potersi risentire nella casa del Padre; egli non osa di più, ma che possa raccogliere almeno le briciole della mensa: oh la mensa che egli un giorno imbandiva e distribuiva... come ora è lontana... e morir di fame così (cari confratelli che mi avete confidato questo vostro ardente desiderio della mensa, e mi avete commosso, io vi ringrazio).

Fili!...

11. Ad una supplica così umile e così sincera, ad un grido così dilacerante, il quale non domanda solo che Gesù Eucaristico, la Chiesa non rimane, non sa rimanere indifferente; Ella si accosta trepida ed amorosa: « Sancta... Ecclesia, pro sua erga devios *etiam filios* materna sollicitudine » va incontro e farà tutto il possibile « quantum in se est »; è tutto lo sforzo della madre che esaurisce se stessa; se le sarà possibile, purché il figlio viva, anzi, nel caso, riviva!

Due grandi amori, due grandi preoccupazioni contrastano nel suo cuore, quello di Gesù Eucaristico a Lei affidato e quello del figlio che Lo domanda per vivere! Ella quindi non potrà concederlo che a questo patto, che cioè la domanda sia sincera e che tutte le garanzie siano prese perchè nulla ne soffra la dignità dei Sacramenti, nulla la coscenza dei fedeli per un eventuale scandalo.

La situazione può essere determinata anche da altre cause diverse dal sacrilego concubinato; ma è necessario che due condizioni di fatto concorrano a che si possa in qualche modo provvedere, e cioè: *a*) che veramente il soggetto non possa risolvere altrimenti; *b*) che egli formalmente prometta, anche con giuramento, che in seguito osserverà la continenza, « data fide de absoluta perfectaque in posterum continentia perpetuo servanda ». Non basta quindi una semplice promessa, ma si esige una parola impegnativa più forte e, crediamo,

anche il giuramento « data fide ». Anzi neppur questo basta; ma si esigono altre peculiari cautele e condizioni che lo stesso S. Padre ha manifestato all'Eminentissimo Cardinale Penitenziere, come è detto nello stesso documento: « Sub peculiaribus quibusdam cautelis et conditionibus ab eadem Sanctitate Sua patefactis *et parescriptis* »; questo personale interessamento del regnante Pontefice per una questione così delicata e così spinosa, aggravatasi indubbiamente dopo la guerra mondiale, da una parte fa sentire tutta la gravità eccezionale della cosa e dall'altra tutta la tenerezza e la sollecitudine del Papa dell'Enciclica *Ad catholici sacerdotii;* titoli questi di imperitura riconoscenza da parte di *tutti* i sacerdoti.

Il nuovo documento.

12. Non possiamo quindi meravigliarci che egli, il Vicario di Gesù Cristo, abbia riservata una questione così delicata, caso per caso, alla S. Penitenzeria Apostolica, che è come dire a se stesso, e se ha fissata alla stessa S. Penitenzeria una procedura speciale per tale negozio; è lo stesso documento che ce ne avverte, ove dice che nell'udienza del 14 marzo 1936 (data memoranda, quindi!) al Card. Penitenziere maggiore, « Sanctitas Sua... suprema Sua auctoritate decernere ac statuere dignata est ut, firma excommunicatione, de qua in canone 238, § 1, absolutio ab ea in casu supra exposito et consequens supplicantis admissio ad Sacramenta more laicorum suscipienda, *ab ipsa tantum* Sacra Poenitentiaria Apostolica, servata speciali procedendi forma et sub peculiaribus quibusdam cautelis et conditionibus ad eadem Sanctitate Sua patefactis ac praescriptis, concedi possint ».

Non si concede quindi di poter celebrare il matrimonio valido, né di poter ricelebrare la S. Messa o tornare ad amministrare i S. Sacramenti; ma solo si assolve dalla censura e si dà modo di poter accostarsi *more laicorum* ai Santi Sacramenti e vivere così in grazia di Dio, pur rimanendo sotto lo stesso tetto con la compagna di sventura. Sarà anche per questa somma grazia se potrà ottenere la stessa riconciliazione con analoghe promesse e garanzie.

Interpretazione autentica.

13. Ognuno comprende la gravità e la estrema delicatezza del caso; questione di coscienza e tutta di foro interno, la quale va trattata esclusivamente dalla S. Penitenzeria Apostolica, cui può rivolgersi l'interessato o direttamente o anche a mezzo del suo confessore; nessuno quindi, sia pur cardinale, può assolvere dalla censura e dare il permesso di cui parliamo all'infuori della S. Penitenzeria. Qual-

cuno, applicando il canone 2254, ne aveva concluso la facoltà di assolvere, nei casi più urgenti, fatta ad ogni confessore e poi di fare il ricorso consueto alla Penitenzeria; ma non aveva badato che questo caso, del tutto speciale, esorbita dai casi communi, non trattandosi qui soltanto di assolvere dalla censura comminata nel canone 2388, § 1, un chierico *in sacris* che abbia attentato il matrimonio e poi, pentito, si stacchi dalla comparte sacrilega per tornare a vivere da solo, nello stato clericale o laicale; si tratta invece di: *a*) *sacerdoti*; *b*) che abbiano attentato il matrimonio civile; *c*) che non potendo risolvere altrimenti, si propongono di *riprendere e conservare in realtà il celibato, pur vivendo sotto lo stesso tetto con colei che fu sua complice.*

Ecco perché il precedente decreto della Pen. Ap. (*Lex sacri cœlibatus,* 18 apr. 1936) aveva detto espressamente che la assoluzione con la relativa facoltà di coabitare poteva essere data: « *a*) ab ipsa tantum sacra Pœnitentiaria Apostolica; *b*) servata speciali procedendi formula; *c*) sub peculiaribus *quibusdam* cautelis et conditionibus . . . ». E bene a proposito è venuta la autorevole dichiarazione dello stesso supremo dicastero, la quale mentre riprova una interpretazione a dir vero priva di fondamento, in nome del S. Padre fornisce l'intepretazione autentica: « Absolutionem a censura, de qua supra, ita esse S. Pœnitentiariae reservatam ut nemo unquam, excepto casu periculi mortis, ab ea absolvere possit, non obstante qualibet facultate, sive per can. 2254, § 1, sive per privilegium, sive denique per aliud quodcumque ius ceteroquin concessa ». È chiaro.

Notiamo solo due cose: *a*) in pericolo di morte l'ipotesi di coabitare poi non si prospetta neppure; comunque se poi l'infermo guarisse, bisognerebbe sempre ricorrere, *sub reincidentiae poena,* alla S. Penitenzeria, alla quale sola spetterebbe la cosa; *b*) va da sé che con la clausola derogatoria ed esclusiva così categorica sopra riportata, non si esclude che possa la S. Penitenzeria o direttamente il S. Padre delegare a chi voglia, ma in modo tutto speciale, una facoltà così straordinaria.

s. r.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Aloysius Traglia, Archiep. Caesarien., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16